




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4081 del 04-05-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

04 MAG. 2009

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Isernia  
Via Senerchia, 13  
86170 ISERNIA

Invio a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 24 - 2009\_Incompatibilità tra l'attività di consulente finanziario e l'esercizio della professione*

In relazione al quesito formulato in data 20 gennaio 2009 con il quale si chiede se l'attività di consulente finanziario sia incompatibile con l'esercizio della professione, si osserva quanto segue.

La figura del consulente finanziario è diversa da quella di promotore finanziario per la quale l'ordinamento professionale (art. 4, co. 1, lett. e, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) espressamente prevede l'incompatibilità con l'esercizio della professione.

Il **promotore finanziario** è il soggetto che esercita professionalmente - come dipendente, agente o mandatario - l'offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari per conto di intermediari autorizzati (SIM, banche), qualora tale proposta avvenga in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa della società o dalle sedi secondarie<sup>1</sup>.

Il **consulente finanziario**<sup>2</sup> è, invece, un professionista incaricato direttamente dal cliente di studiare i mercati finanziari e prospettare le alternative migliori di investimento, illustrando vantaggi, costi e rischi di ogni soluzione. L'attività svolta dal consulente finanziario è caratterizzata:

<sup>1</sup> Vedi articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52)

<sup>2</sup> Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2008 n. 206 ("Regolamento recante disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari" emanato in attuazione dell'art. 18-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati (il consulente finanziario, a differenza del promotore, non vende gli strumenti finanziari di una determinata società);
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente è quella direttamente pagata dal cliente. Il compenso del consulente finanziario è assimilabile a quello di un qualsiasi libero professionista che richiede il pagamento dietro l'emissione di parcella (da qui la dicitura "fee-only"), diversamente dai promotori finanziari che, invece, percepiscono dalla società che rappresentano un compenso stabilito in percentuale rispetto ai prodotti venduti.

**Ciò posto, si ritiene che l'attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all'attività di promotore finanziario, non sia incompatibile con l'esercizio della professione.**

A tal proposito si ricorda, infine, che il Consiglio Nazionale ha impugnato innanzi al Tar Lazio il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 206 del 24.12.2008 in quanto l'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto, non include i dottori commercialisti e gli esperti contabili tra i soggetti che, in considerazione delle loro specifiche professionalità, sono esonerati dalla prova valutativa per l'accertamento dell'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, necessaria ai fini dell'iscrizione nell'albo dei consulenti finanziari. Tale conoscenza, ad avviso di questo Consiglio, oltre ad essere garantita dal percorso di studi necessario per l'abilitazione all'esercizio della professione e dall'obbligo della formazione continua, è riconosciuta agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da espressa previsione di legge. L'art. 1 del D.lgs. n. 139/2005, infatti, riconosce agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenza specifica in *"economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative"*. Sempre in base ad espressa previsione dell'ordinamento professionale, rientra tra le specifiche competenze tecniche degli iscritti alla sezione A (dottori commercialisti) dell'Albo *"la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento"* (art. 1, comma 3, lett. g del D.lgs. citato).

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione

